



COMUNE DI SILIQUA - Provincia del Sud Sardegna

Via Mannu n. 32 - (09010) SILIQUA

Telefono 0781/7801220 - Fax 0781/7801234

e-mail: attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N. 18 del 29.07.2019

Prot gen. n. 8408

LA SINDACA

VISTA la nota (prot. Gen. N. 8359 del 26.07.2019) con la quale il Veterinario dell' Azienda A.T.S. Sardegna ASSI n. 8 di Cagliari - Dr. Filippo Balia, ha comunicato che presso l'allevamento del Sig. **Murgia Francesco** avente cod. aziendale n. IT078CA027 proprietario dell' allevamento sito in Loc. Serra Margiani in agro di Siliqua è stata accertata in data 13.07.2019 la morte di n. 1 capo di specie suina (Cat. scrofa) avente marca auricolare n. IT092550022296;

CONSIDERATO che la situazione di criticità causata dall'impossibilità di un regolare smaltimento delle carcasse dei suini morti in azienda, dovuto attualmente, all'assenza in Sardegna di impianti autorizzati ed idonei allo smaltimento delle carcasse, l'allevatore di suini è autorizzato, in via straordinaria allo smaltimento tramite interrimento delle carcasse previa emanazione di ordinanza da parte del Sindaco del comune ove è ubicata l'azienda (ART. 7 Ordinanza Presidenziale n.2 del 24.01.2017), e in considerazione del fatto che le carcasse suine non possono essere spostate fuori dalla Regione Sardegna (piano di eradicazione delle PSA);

CONSIDERATO che il sito deve essere individuato e le modalità di interrimento devono avvenire in un luogo ove siano ridotti al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, purchè gli stessi siano situati ad una distanza sufficiente per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi, conformi al reg. CE n.142/2011 e autorizzate dai veterinari della ATS Sardegna competenti per territorio;

CONSIDERATO che all'allevatore suddetto sono state impartite le istruzioni per lo smaltimento della carcassa da parte del Servizio di Veterinario dell' Azienda USL n.8;

VISTO il T.U.LL.SS. 27.07.1934 N. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria adottato con D. P. R. 8 febbraio 1954 n. 320;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Art.50;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Al Sig. **Murgia Francesco** avente cod. aziendale n. IT078CA027 proprietario dell' allevamento sito in Loc. Serra Margiani in agro di Siliqua, di provvedere allo smaltimento della carcassa di n. 1 capo di specie suina (cat. scrofa) avente marca auricolare n.IT092550022296, mediante sotterramento in zona isolata della propria azienda in Località Serra Margiani al fine di ridurre i rischi per la salute degli altri animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, seguendo scrupolosamente le direttive impartite dal Servizio Veterinario.

Le infrazioni della presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954. Le sanzioni pecuniarie sono determinate a partire da un minimo di €. 1.549,37 ad un massimo di €. 9.296,22.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 N. 1199).

Il Comando di Polizia Locale, tutti gli Agenti della Forza pubblica, il Veterinario dell'Az. U.S.L. n.8, ciascuno secondo le proprie competenze sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Siliqua, li 29 luglio 2019



La Sindaca

Ing. **Francesca ATZORI**

Francesca Atzori